

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

RISCOSSIONE - Modello F24 - Compensazione

AGEVOLAZIONI

03

AGEVOLAZIONI

04

AGEVOLAZIONI FISCALI - Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas

LAVORO

05

PREVIDENZA - Agevolazioni

INTERNAZIONALE

06

ACCORDI SOVRANAZIONALI - Scambio automatico di informazioni

07

Leggi In evidenza

09

Scadenze

Notizie

Fiscale

RISCOSSIONE

Modello F24 - Compensazione - Compensazione oltre il limite stabilito - Sanzione per omesso versamento - Favor rei (Cass. 1.12.2022 n. 35385)

Con la sentenza 1.12.2022 n. [35385](#), decidendo in relazione ad una fattispecie nella quale il contribuente aveva utilizzato in compensazione un credito IVA in misura eccedente rispetto al limite previsto per ciascun periodo d'imposta dall'[art. 34](#) della L. 388/2000, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: *"la violazione del limite previsto per legge equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'[art. 13](#) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471, la cui misura tuttavia, nei processi ancora in corso ed in ossequio al principio del favor rei, di cui all'[art. 3](#) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 472, deve tener conto dell'innalzamento del limite d'importo compensabile dei crediti IVA, disposto dalla normativa successiva, così da determinare la riduzione della condotta sanzionabile all'omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto"*.

Caso oggetto della decisione

La decisione in esame è stata pronunciata nell'ambito di un contenzioso instaurato dal contribuente che aveva ricevuto l'atto di recupero emesso per aver utilizzato in compensazione un credito IVA, in misura eccedente rispetto al limite previsto dall'[art. 34](#) della L. 388/2000 vigente *ratione temporis*. Il credito IVA compensato ammontava a 542.456,89 euro ed era relativo al periodo d'imposta 2009/2010, a fronte di un credito IVA compensabile ex [art. 34](#) della L. 388/2000 pari a 516.546,90 euro.

Condotta sanzionata

Il superamento del limite stabilito con l'[art. 34](#) della L. 388/2000 è sanzionato in quanto è stato introdotto per evitare un eccessivo squilibrio tra le entrate fiscali e le previsioni di gettito fiscale annuale.

Con la sentenza in esame, i giudici di legittimità hanno precisato che, qualora il contribuente compensi crediti IVA per importi maggiori rispetto al limite introdotto dall'[art. 34](#) della L. 388/2000, tale violazione *"equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste, sanzionato dall'[art. 13](#) del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471"*.

L'[art. 13](#) del DLgs. 471/97 nella formulazione vigente *ratione temporis* stabiliva che chi *"non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile"*.

Oggi la condotta è sanzionata dall'[art. 13](#) co. 4 del DLgs. 471/97, secondo cui, nel *"caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato"*.

Principio del favor rei

L'[art. 3](#) co. 3 del DLgs. 471/97 dispone che, se *"la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo"*.

Rispetto al momento in cui la condotta sanzionata era stata tenuta, il limite di crediti compensabili in ciascun periodo d'imposta è stato innalzato a decorrere dall'1.1.2014, per effetto dell'[art. 9](#) co. 2 del DL 35/2013, a 700.000,00 euro e, successivamente, dall'[art. 147](#) del DL 34/2020, a 1 milione di euro per l'anno 2020, e dall'[art. 22](#) del DL 73/2021, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 (tale soglia è stata poi messa a regime dal 2022 dall'[art. 1](#) co. 72 della L. 234/2021).

In considerazione della modifica normativa che ha riguardato l'aumento del limite dei crediti compensabili, i

giudici hanno riconosciuto che “l’innalzamento del limite per la compensazione dei crediti IVA determina una riduzione della condotta rilevante ai fini dell’applicazione della sanzione ex [art. 13](#) del DLgs. n. 471 del 1997, che risulta pertanto circoscritta all’omesso versamento di importi eccedenti il più elevato tetto, con conseguente applicazione, ai processi ancora in corso, del regime sanzionatorio più favorevole per il contribuente, in ossequio al principio del favor rei, di cui all’[art. 3](#) del DLgs. n. 472 del 1997”.

Nel caso in esame, l’aumento del limite ha rappresentato il venir meno di una condotta sanzionabile.

art. 3 co. 3 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 34 L. 23.12.2000 n. 388

Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2022 - "Nelle compensazioni oltre il limite massimo vale il favor rei"
- Monteleone

Cass. 1.12.2022 n. 35385

Agevolazioni

Agevolazioni - Sospensione dei versamenti in scadenza fino al 30.11.2022 - Settore dello sport - Novità della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), del DL 50/2022 convertito (DL "Aiuti") e del DL 176/2022 (DL "Aiuti-quater") - Ripresa versamenti - Proroga

Con il messaggio 1.12.2022 n. [4358](#), l’INPS ha reso noto che, ai sensi dell’[art. 13](#) del DL 18.11.2022 n. 176, i versamenti sospesi per il settore dello sport, in scadenza nel periodo compreso dall’1.1.2022 al 30.11.2022, possono essere effettuati, in un’unica soluzione e senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22.12.2022. Tale termine è stato prorogato rispetto a quello precedentemente fissato al 16.12.2022.

Ambito soggettivo

La sospensione si applica in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche:

- con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- operanti nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM [24.10.2020](#).

Versamenti e adempimenti sospesi

Ai sensi dell’[art. 1](#) co. 923 lett. a), b), c) e d) della L. 234/2021, dell’[art. 7](#) co. 3-ter del DL 17/2022 e dell’[art. 39](#) co. 1-bis del DL 50/2022, sono stati sospesi i termini di versamento, in scadenza dall’1.1.2022 al 30.11.2022, relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli [artt. 23](#) e [24](#) del DPR 600/73), operate in qualità di sostituto d’imposta;
- ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL (compresi gli adempimenti);
- all’IVA;
- alle imposte sui redditi.

Ambito oggettivo

Si considerano esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione della norma i versamenti:

- relativi all’IRAP;
- dovuti in conseguenza di atti emessi dall’Agenzia delle Entrate o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche qualora tali versamenti si riferiscano a importi oggetto di rateazione;
- delle somme da ravvedimento operate nel periodo oggetto di sospensione, trattandosi quest’ultimo di un istituto speciale che si avvia solo in caso di intervenuta scadenza dei termini ordinariamente previsti per il pagamento delle imposte dovute, ancorché su spontanea iniziativa del contribuente.

Rientrano, invece, nella sospensione:

- i versamenti in autoliquidazione, compresa la rateizzazione operata spontaneamente in relazione agli stessi e avviata nei termini delle scadenze ordinarie;

- le rate in scadenza nel periodo dall'1.1.2022 al 30.11.2022 relative alle rateizzazioni richieste a seguito dell'applicazione della sospensione disposta dall'[art. 61](#) co. 5 del DL 18/2020 e dall'[art. 1](#) co. 36 e 37 della L. 178/2020.

Con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, risultano sospesi, oltre agli adempimenti informativi, anche i termini relativi:

- alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall'INPS;
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.

Viceversa, la sospensione non opera:

- sulle eventuali rate in scadenza nel periodo oggetto di sospensione riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi dell'[art. 3-quater](#) del DL 146/2021;
- per i versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.

Per quanto riguarda l'INAIL, rientra nella sospensione il versamento del premio in autoliquidazione (unica rata ovvero le quattro rate), nonché le rate mensili, inclusa la prima, derivanti da provvedimenti di concessione delle rateazioni ex [art. 2](#) co. 11 del DL 338/89 (circ. INAIL n. [30/2022](#)).

Ripresa dei versamenti

I versamenti devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 22.12.2022, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

art. 1 co. 923 L. 30.12.2021 n. 234

art. 13 DL 18.11.2022 n. 176

art. 39 co. 1 bis DL 17.5.2022 n. 50

art. 7 co. 3 bis DL 1.3.2022 n. 17

Circolare INPS 26.9.2022 n. 105

Circolare Agenzia Entrate 4.2.2022 n. 3

Il Quotidiano del Commercialista del 2.12.2022 - "Tempo fino al 22 dicembre per i versamenti del settore dello sport" - Ghio - Silvestro

Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Sospensione contributi COVID-19" - D'Amato F.

AGEVOLAZIONI FISCALI

[Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas](#) - [Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il terzo e quarto trimestre 2022](#) - Requisiti (circ. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. 36)

Con la circ. 29.11.2022 n. [36](#), l'Agenzia delle Entrate ha reso ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, con particolare riferimento a quelli relativi al III trimestre 2022 ([art. 6](#) del DL 115/2022) e al IV trimestre 2022 ([art. 1](#) del DL 144/2022 per ottobre e novembre 2022, [art. 1](#) del DL 176/2022 per dicembre 2022).

Nel § 5 della circolare sono state inoltre fornite risposte ad alcuni quesiti specifici.

Soggetti beneficiari

Beneficiarie dei crediti d'imposta in esame sono le "imprese", che rispettano i requisiti richiesti, che sostengono i costi per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, i crediti d'imposta sono riservati a tutte le imprese residenti, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che - indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato - rispettano le condizioni normativamente previste.

Sono quindi ammesse all'agevolazione sia le imprese commerciali sia le imprese agricole.

La circolare precisa inoltre che, in assenza di un'espressa esclusione normativa, possono beneficiare dei crediti d'imposta:

- gli enti commerciali e gli enti non commerciali di cui all'[art. 73](#) co. 1 lett. c) del TUIR, indipendentemente dalla loro natura (pubblica o privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi compresi, ad esempio, le Opere pie, le IPAB, le ASP, gli IRCSS e le AUSL;

- le ONLUS di cui all'[art. 10](#) del DLgs. 460/97, nel presupposto che esercitino anche un'attività commerciale. Con particolare riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il credito d'imposta spetta solo in relazione alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale utilizzati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata.

A tal fine, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui l'ente non sia dotato di contatori separati per i locali adibiti all'esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e per l'energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle superfici adibiti all'attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle superfici complessivamente utilizzati).

Immobili locati

In caso di locazione di immobile, i crediti d'imposta possono essere fruiti dall'impresa conduttrice che ne sostenga l'effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze, fermo restando la necessità di documentare la spesa.

Comunicazione del fornitore per il calcolo semplificato

Con riguardo alle imprese "non energivore" e "non gasivore", è stata introdotta una modalità di calcolo semplificato della sussistenza delle condizioni di accesso al credito d'imposta, nonché dell'ammontare dello stesso.

In particolare, qualora l'impresa destinataria del contributo si rifornisca, nei primi due trimestri 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, deve inviare al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica o del prezzo del gas naturale e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La norma trova, quindi, applicazione con riferimento all'ipotesi in cui l'impresa si sia rifornita dal medesimo venditore sia nel primo trimestre del 2019 sia nei primi due trimestri del 2022.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la comunicazione fornita dal venditore rappresenta un mero calcolo semplificato dell'incremento di costo e dell'ammontare del contributo, finalizzato a semplificare la determinazione del credito d'imposta fruibile in capo al beneficiario;

- la circostanza per cui l'utente abbia cambiato fornitore e non possa, quindi, accedere all'opportunità di chiedere allo stesso l'anzidetto calcolo semplificato non pregiudica la spettanza dei crediti d'imposta in commento laddove ricorrano i presupposti normativamente previsti.

Inoltre, considerato che il DL "Aiuti" non ha stabilito uno specifico termine entro il quale, a pena di decadenza, l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore e che il termine per la comunicazione da parte del venditore deve ritenersi posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per utilizzare il credito d'imposta, "*i venditori sono tenuti, con la dovuta diligenza, alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente*" ai 60 giorni normativamente previsti (cfr. anche comunicato ARERA 7.10.2022).

art. 1 DL 18.11.2022 n. 176

art. 1 DL 23.9.2022 n. 144

Circolare Agenzia Entrate 29.11.2022 n. 36

Il Quotidiano del Commercialista del 30.11.2022 - "Tax credit energia e gas anche per gli enti non commerciali" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 30.11.2022, p. 38 - "Bonus energia compensabili fino al 30 giugno 2023" - Gaiani L. Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus per l'acquisto di energia elettrica e gas" - Alberti P.

Agevolazioni - Indennità una tantum per lavoratori dipendenti e altre categorie - Novità del DL 50/2022 (c.d. DL "Aiuti") - Domande di riesame (messaggio INPS 30.11.2022 n. 4314)

L'INPS, con il messaggio 30.11.2022 n. [4314](#), ha reso noto che, a seguito del completamento della prima fase di gestione automatizzata e centralizzata delle domande di indennità *una tantum* di 200,00 euro, sono ammissibili a riesame le domande di indennità respinte per non aver superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti normativamente previsti.

Soggetti ammessi al riesame

La domanda di riesame della domanda di indennità *una tantum* di 200,00 euro può essere presentata dai soggetti di cui all'[art. 32](#) co. 11, 13, 14, 15 e 16 del DL 50/2022 (conv. L. 15.7.2022 n. [91](#)), ossia da:

- co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori occasionali senza partita IVA.

Termine e modalità per la presentazione della domanda

Il termine non perentorio per presentare istanza di riesame è di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio n. [4314/2022](#) o, se successivo, dal momento in cui si viene a conoscenza del mancato accoglimento della domanda di indennità *una tantum*. L'utente può presentare richiesta di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda "Indennità una tantum 200 euro". Per le domande nello stato "Respinta" è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto "Chiedi riesame", che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione "Allega documentazione", i documenti previsti per il riesame.

Messaggio INPS 30.11.2022 n. 4314

Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2022 - "Al via il riesame delle domande respinte per l'una tantum di 200 euro" - Tombari

Internazionale

ACCORDI SOVRANAZIONALI

Scambio automatico di informazioni - Redditi di lavoro dipendente - Comunicazioni per l'adempimento spontaneo per l'anno 2018 e successivi (prov. Agenzia delle Entrate 29.11.2022 n. [439255](#))

Con il provv. 29.11.2022 n. [439255](#) l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo per i soggetti che non hanno dichiarato i redditi di lavoro dipendente e le pensioni di fonte estera e gli eventuali redditi di lavoro dipendente e pensioni corrisposti da sostituti d'imposta italiani.

Comunicazioni per i soggetti fiscalmente residenti

L'art. 1.1 del provvedimento prevede che le comunicazioni siano inviate ai soggetti che risultano fiscalmente residenti in Italia, i quali hanno percepito redditi di lavoro dipendente o pensioni di fonte estera nei periodi d'imposta 2018 e successivi.

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;
- descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;
- indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo riguardano, accedendo alla sezione "l'Agenzia scrive" del proprio Cassetto fiscale;
- istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del

ravvedimento operoso;

- invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate;
- modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.

Dati oggetto di scambio

I dati in questione sono quelli pervenuti dalle Amministrazioni estere in esito alle procedure di scambio automatico di informazioni ai fini fiscali tra Stati appartenenti all'Unione europea.

A norma dell'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE (c.d. DAC 1), infatti, gli Stati interessati

acquisiscono i dati dei redditi corrisposti ai non residenti riferiti ai periodi dal 2014 in poi (redditi da lavoro, compensi degli amministratori, polizze vita, pensioni, redditi e proprietà immobiliari, a cui si aggiungono dal 2023 le *royalties*) e li mettono a disposizione delle Amministrazioni degli Stati di residenza dei percipienti; lo scambio avviene direttamente tra le Amministrazioni coinvolte e non vede coinvolti intermediari, come invece per lo scambio automatico dei conti finanziari (nel cui ambito intervengono banche, *trust company*, ecc.).

I dati, che sono resi disponibili alla Guardia di Finanza, includono:

- la tipologia di reddito percepito;
- la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;
- l'ammontare dei redditi esteri percepiti;
- lo Stato estero che ha trasmesso l'informazione.

Regolarizzazione della posizione

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità previste dall'[art. 13](#) del DLgs. 472/97.

Al riguardo, si segnala che nell'ambito del Ddl. di bilancio 2023 è previsto il c.d. "ravvedimento speciale delle violazioni tributarie", mediante il quale è possibile porre rimedio alle violazioni che riguardano le dichiarazioni sino al 2021 (quindi, tutte quelle oggetto delle comunicazioni per l'adempimento spontaneo in discorso) con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Pur se mancano, chiaramente, le norme attuative della misura, in fase di approvazione, il carattere molto ampio della stessa e il fatto che le violazioni contestate non rientrano tra quelle di cui agli [artt. 36-bis](#) e [36-ter](#) del DPR 600/73 autorizzano una lettura per cui il ravvedimento speciale dovrebbe essere pienamente esperibile.

Aspetti critici

Le situazioni in cui si andrà in contraddittorio sono potenzialmente molte, in considerazione del fatto che, ad esempio, la persona che vive all'estero ma che non si è iscritta all'AIRE potrebbe "risultare fiscalmente residente in Italia", in quanto è tale a norma dell'[art. 2](#) del TUIR. Ove questa sia raggiunta dall'avviso, quindi, la difesa dovrebbe essere finalizzata a dimostrare la residenza estera in base alle Convenzioni.

Altre contestazioni potrebbero derivare da una non corretta applicazione, da parte del contribuente, dei principi delle Convenzioni in tema di lavoro dipendente.

Provvedimento Agenzia Entrate 29.11.2022 n. 439255

Il Quotidiano del Commercialista del 1.12.2022 - "Redditi di lavoro dipendente e di pensione di fonte estera da regolarizzare" - Corso - Odetto

Leggi in evidenza

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.7.2022

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per i cuochi professionisti (c.d. "bonus chef") - Disposizioni attuative

In attuazione dell'art. 1 co. 117 - 123 della L. 30.12.2020 n. 178, con il presente DM sono state emanate le disposizioni attuative del credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista

Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795

info@bgsm.it – www.bgsm.it

(c.d. "bonus chef").

Soggetti interessati

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, dall'1.1.2021 al 31.12.2022, una o più delle spese ammissibili.

In particolare, tali soggetti devono essere:

- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partita IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dall'1.1.2021;
- nel pieno godimento dei diritti civili.

Soggetti esclusi

Sono esclusi i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le spese relative:

- all'acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
- all'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.

Imposte e tasse

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L'IVA è ammissibile solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto:

- nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute dall'1.1.2021 al 31.12.2022;
- nell'importo massimo di 6.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nel limite delle risorse disponibili, pari a 3 milioni di euro;
- nel rispetto del regime di aiuti di Stato "de minimis".

Presentazione delle istanze

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese, un'apposita istanza esclusivamente per via telematica, attraverso la specifica procedura informatica resa disponibile.

Le modalità e i termini di presentazione dell'istanza saranno definiti con un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Non è comunque rilevante l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Concessione dell'agevolazione

Dopo il decorso del termine per la presentazione delle istanze, il Ministero dello sviluppo economico verifica:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell'istanza presentata;
- il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto per il regime "de minimis", tramite il Registro nazionale degli aiuti (RNA).

Per le istanze per le quali le suddette verifiche si concludono positivamente, il Ministero dello sviluppo economico determina l'agevolazione concedibile.

Qualora la prevista dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione

derivante da tutte le istanze, il Ministero provvede a ridurre in modo proporzionale l'agevolazione determinata per ciascun soggetto.

Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Cessione del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La cessione del credito non pregiudica i poteri di controllo sulla spettanza del credito d'imposta nei confronti del cedente.

Regime fiscale del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame:

- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello sviluppo economico qualora:

- venga accertata l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
- il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei previsti controlli;
- venga accertata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, una indebita fruizione dell'agevolazione.

Recupero dell'agevolazione non spettante

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero dello sviluppo economico procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni previste dalla legge.

Scadenze della settimana

05 dicembre 2022, Lunedì

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di novembre

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla c.d. "rottamazione-ter" - Termine per effettuare il versamento delle rate scadute nel 2022

06 dicembre 2022, Martedì

Imposte dirette

Imprese operanti nella ristorazione, nell'organizzazione di feste e nella gestione di piscine - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di concessione del contributo a fondo perduto a causa della pandemia

07 dicembre 2022, Mercoledì

Società sportive professionistiche, associazioni e società sportive dilettantistiche - Presentazione telematica, agli organismi sportivi presso cui si è affiliate, della domanda di contributo per spese relative al COVID-19

Altre scadenze

10 dicembre 2022, Sabato *

Contributi INPS e INPGI

Imprese - Termine finale per l'invio telematico al Ministero del lavoro dell'istanza di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà stipulati entro il 30 novembre o in corso nel secondo semestre anno precedente

12 dicembre 2022, Lunedì

Accise

Esercenti depositi commerciali di prodotti energetici o impianti di distribuzione stradale di carburanti - Comunicazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle giacenze dei serbatoi alla fine della giornata del 30.11.2022

13 dicembre 2022, Martedì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Secondo versamento per il periodo contabile novembre-dicembre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile luglio-agosto

15 dicembre 2022, Giovedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

Imposte dirette

Imprese operanti nel settore della ristorazione - Termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate, tramite PEC, delle dichiarazioni sostitutive antimafia, qualora l'ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000,00 euro

IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

IVA

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di agosto, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al mese precedente, senza fattura elettronica o bolletta doganale

Prelievo straordinario del 25% per il settore energetico

Soggetti che operano nel settore energetico - Termine per effettuare il versamento tardivo del saldo, beneficiando della sanzione ordinaria e della riduzione da ravvedimento operoso

16 dicembre 2022, Venerdì

Addizionale comunale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Addizionale del 10%

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

Addizionale regionale IRPEF

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

Cedolare secca o IRPEF

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre aprile-giugno dell'anno in corso

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

Contributo INPS ex L. 335/95

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

IMPI

Soggetti passivi - Termine per il versamento del saldo dell'imposta dovuta per l'anno in corso sulle piattaforme marine destinate alla coltivazione di idrocarburi e sui terminali di rigassificazione, siti entro i limiti del mare territoriale

Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

Imposta sostitutiva sui capital gain

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'acconto del 100% dell'imposta versata nei primi 11 mesi dell'anno, in regime di "risparmio amministrato"

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a novembre

IMU

Enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta dovuta per l'anno in corso, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente

Soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali - Termine per il versamento del saldo dell'IMU dovuta per l'anno in corso

IRPEF

Datori di lavoro sostituti d'imposta - Versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del TFR che maturano nell'anno solare in corso

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

IRPEF e cedolare secca sulle locazioni

Sostituti d'imposta - Versamento della seconda o unica rata di acconto trattenuta a novembre nei confronti dei soggetti che hanno presentato il modello 730/2022

IRPEF e IRES

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

IVA

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di ottobre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre luglio-settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Ritenute e addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, IVA

Soggetti che svolgono attività allevamento avicunicolo o suinicolo - Effettuazione quarta rata versamenti sospesi dall'1.1.2022 al 30.6.2022, con interessi dall'1.8.2022

Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

** Avvertenza: L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*

